

STATUTO

SOLIDEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAPESENNA CE VIA NICOLA
FABOZZI 24

Numero REA: CE - 213590

Codice fiscale: 03041740618

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2004 - Statuto completo	2
--	---

	- - - - -	
	- - - - -	
	- - - - - <u>ALLEGATO "A"</u> - - - - -	
	- - - - - al Rep. N.54998 - - -	
	- - - - - e Racc. N.14935 - - -	
	- - - - - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' - - - - -	
	- - - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - -	
	Art. 1) E' costituita una O.N.LU.S. società cooperativa so-	
	ciale a responsabilità limitata denominata: - - - - -	
	- - - - - "SOLIDEA Cooperativa sociale a r.l.". - - - - -	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministra-	
	tori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice	
	Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bi-	
	lanci. - - - - -	
	Art. 2) La Società ha sede legale in Casapesenna (CE). - - - - -	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, fi-	
	liali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazio-	
	nale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nel-	
	l'ambito del Comune sopra indicato. - - - - -	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in	
	Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppres-	
	sione di sedi secondarie. - - - - -	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società è quello risultante dal libro soci. - - - - -	
	Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino	

	al 31 dicembre 2050. -----	
	Art. 4) La Società Cooperativa, nel rispetto delle disposi-	
	zioni di legge, si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale del	
	cittadino attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari	
	ed educativi e attraverso lo svolgimento di attività finaliz-	
	zate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. -----	
	Nell'ambito dei problemi della disabilità sociale la Coopera-	
	tiva persegue la deistituzionalizzazione e la prevenzione al-	
	la istituzionalizzazione. -----	
	In tale senso intende tra l'altro concorrere a realizzare una	
	concreta politica di deistituzionalizzazione attraverso la	
	costituzione di un mix pubblico/privato per la gestione comu-	
	ne delle attività di promozione della salute Mentale e di	
	riabilitazione, sulla base della predisposizione di progetti	
	riabilitativi individualizzati. -----	
	La Cooperativa si propone come finalità la gestione diretta,	
	o attraverso i propri associati, di percorsi riabilitativi	
	per le persone con disabilità sociali finalizzati alla resti-	
	tuzione dei diritti alla casa, al lavoro ed alla socialità	
	intesi come elementi fondamentali della riabilitazione, at-	
	traverso: -----	
	a) il coinvolgimento dei soci fruitori in progetti di impresa	
	nei settori agricolo, artigianale, commerciale e dei servizi	

	che la cooperativa progetta, realizza ed organizza diretta-	
	mente o indirettamente; -----	
	b) il reperimento di immobili ad uso abitativo e lavorativo	
	attraverso l'affitto o l'acquisto da destinare alla fruizione	
	dei soci e l'acquisto e l'installazione di idonea attrezzatu-	
	ra ed impiantistica per l'eliminazione delle barriere archi-	
	tettoniche nelle situazioni abitative e lavorative. -----	
	c) la promozione del miglioramento della qualità della vita	
	anche dei propri soci attraverso l'organizzazione e la ge-	
	stione di iniziative culturali, sociali e formative; -----	
	d) la creazione delle condizioni favorevoli all'autogestione	
	della fruizione dei servizi attraverso contratti, percorsi di	
	cultura e/o riabilitazione rivolta ai propri soci fruitori	
	con enti pubblici e/o privati; il coinvolgimento della compa-	
	gine sociale nella definizione e gestione dei servizi erogati	
	e fruiti, nonché delle strategie imprenditoriali e le intera-	
	zioni con le realtà informali e di auto aiuto; la costruzione	
	di adeguati strumenti e processi interni per garantire il di-	
	battito, l'integrazione e la democrazia interna; -----	
	e) l'agire nel territorio azioni di sensibilizzazione e me-	
	diazione culturale rispetto alla diversità e solidarietà, at-	
	traverso la creazione di reti informali con le realtà asso-	
	ciative e con le organizzazioni informali operanti sul terri-	
	torio; l'ampliamento e il consolidamento delle relazioni con	
	gli enti locali; la promozione, l'organizzazione e la gestio-	

	ne di interventi per la comunicazione e l'informazione socia-	
	le sui temi della diversità e dell'integrazione; la collabo-	
	razione con gli enti extra territoriali per la definizione e	
	la realizzazione di scambi con realtà operanti nella solida-	
	rietà anche in paesi del sud del mondo. -----	
	La società cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del	
	codice civile. -----	
	La Società, soltanto in via stru-	
	mentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e con e-	
	sclusione di ogni attività finanziaria e di assunzione di	
	partecipazioni riservate ai sensi delle Leggi 24 febbraio	
	1998 n. 58, e 5 luglio 1991 n. 197 e 2 gennaio 1991 n. l	
	nonchè del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, potrà compiere	
	tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, fi-	
	nanziarie e commerciali opportune e potrà assumere interes-	
	senze e partecipazioni, occasionalmente e non nei confronti	
	del pubblico, in altre società con oggetto analogo od affine	
	al proprio. -----	
	----- CAPITALE SOCIALE -----	
	Art. 5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimi-	
	tato di quote del valore nominale ciascuna di euro 25 (venti-	
	cinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge. -----	
	----- SOCI-QUOTE -----	
	Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non	

	può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero	
	dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile. ----	
	Art. 7) Possono essere soci le persone fisiche che, non aven-	
	do interesse in contrasto con quelli della cooperativa, in-	
	tendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando	
	alle attività sociali. -----	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie: -----	
	a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività	
	svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli or-	
	gani competenti; -----	
	b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente	
	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente soste-	
	nute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi del-	
	l'art. 2 della legge 381/91. -----	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge	
	381/91. -----	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te. -----	
	Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	

	al consiglio di amministrazione, specificando: -----	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza, allegandone documentazione in carta semplice; -----	
	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere	
	e l'indicazione della categoria a cui chiede di -----	
	essere iscritto; -----	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, nei limiti delle disposizioni di legge; d) la di-	
	chiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto co-	
	stitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali. -----	
	Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di	
	amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale riget-	
	to, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice	
	Civile. -----	
	Art. 10) Le quote dei soci non possono essere cedute con ef-	
	fetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli	
	amministratori. -----	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve dare	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è li-	
	bero di trasferire la propria partecipazione e la società de-	
	ve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i re-	

	quisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che ne-	
	ga al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il	
	tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice	
	civile. -----	
	Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, per esclu-	
	sione o per causa di morte. -----	
	Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede-	
	re il socio che: -----	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----	
	- non si trovi più nella possibilità di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali. -----	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. -----	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorra-	
	no i motivi che a norma della legge e del presente atto, le-	
	gittimino il recesso. -----	
	Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso	
	richiamo all'art. 2532 del Codice Civile. -----	
	Art. 13) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Ammi-	
	nistratore nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civi-	
	le. -----	
	Art. 14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed	
	esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari,	

	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----	
	Art. 15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'ac-	
	certamento del possesso di tali requisiti è sancito dal Con-	
	siglio di Amministrazione con apposita delibera. -----	
	Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle dispo-	
	sizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le	
	limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile. -----	
	----- DECISIONE DEI SOCI -----	
	Art. 17) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, an-	
	che fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera	
	raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da in-	
	viarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza. -----	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elet-	
	tronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della	
	data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettro-	
	nica comunicati alla società ad annotati nel libro soci. In	
	tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante e-	
	lenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider)	
	che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. -----	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	

	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno. -----	
	L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convoca-	
	zione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega,	
	tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia	
	intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il	
	Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone	
	alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria,	
	gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rila-	
	sciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi a-	
	gli atti della società, nella quale dichiarano di essere sta-	
	ti informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----	
	Art. 18) Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo vo-	
	to, qualunque sia il valore della quota posseduta. -----	
	Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro so-	
	cio appartenente alla stessa categoria, mediante delega	
	scritta conservata agli atti societari. -----	
	Art. 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento	
	essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea se-	
	duta stante. -----	
	Art. 20) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi di-	

	ritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del co-	
	dice civile e delibera con la maggioranza assoluta. -----	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----	
	Art. 21) La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da tre a cinque membri scelti tra i soci,	
	nominati dall'assemblea. -----	
	L'Organo Amministrativo dura in carica a tempo indeterminato,	
	salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili.	
	L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero	
	dei componenti il Consiglio di Amministrazione. -----	
	Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnova-	
	zione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventual-	
	mente un Vice Presidente. -----	
	Art. 23) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che	
	altrove purchè in Italia, ogni qual volta il Presidente lo	
	giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da	
	almeno un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente	
	o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomanda-	
	ta con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza,	
	con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi	
	almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun	
	Sindaco Effettivo, qualora nominati. -----	
	Art. 24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio	

	occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei suoi membri. -----	
	Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare	
	su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presiden-	
	te della riunione e dal Segretario. -----	
	Art. 26) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. -----	
	Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	
	ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straor-	
	dinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e	
	più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per	
	l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclu-	
	si gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla deci-	
	sione dei soci. -----	
	Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge	
	in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile	
	potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed even-	
	tualmente al Vice Presidente. -----	
	Art. 28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa,	
	venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto	
	l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più an-	
	ziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il	
	rinnovo dell'intero Consiglio. -----	
	Art. 29) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed e-	
	ventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentan-	

	za della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la so-	
	cietà cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azio-	
	ni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di	
	giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazio-	
	ne e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori	
	alle liti. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizio-	
	ni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare pro-	
	curatori speciali per singoli atti e contratti o per determi-	
	nate categorie di atti e contratti. -----	
	----- COLLEGIO SINDACALE -----	
	Art. 30) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vi-	
	gilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le con-	
	dizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto de-	
	gli artt. 2543 e 2477 del codice civile. -----	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge. -----	
	----- PATRIMONIO SOCIALE -----	
	Art. 31) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna di euro 25 (venticinque) e non superiore al limite sta-	
	bilito dalla legge; -----	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	

	gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti, esclusi o defunti; -----	
	c) da eventuali riserve straordinarie; -----	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge; -----	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali. -----	
	- RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE -	
	--- EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE ---	
	Art. 32) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva lega-	
	le, ad esso fondo deve essere comunque destinato almeno il	
	30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. -----	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge. -----	
	----- REQUISITI MUTUALISTICI -----	
	Art. 33) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice	
	civile, alla società cooperativa di: -----	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato;	
	b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori. -----	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolve-	
	re l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	

	sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. --	
	----- BILANCIO -----	
	Art. 34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di	
	ogni anno. -----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione procede alla formazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'appro-	
	vazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale. -----	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codi-	
	ce Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. -----	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità so-	
	ciale deve essere organizzata in modo da permettere di deter-	
	minare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti	
	estranei alla compagine sociale. -----	
	----- RISTORNI -----	
	Art. 35) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristori,	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei tratta-	
	menti economici complessivi spettanti ai soci prestatori. ----	
	I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di	

	parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice ci-	
	vile. -----	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'As-	
	semblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante	
	l'aumento proporzionale delle rispettive quote. -----	
	----- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----	
	Art. 36) Le controversie che potranno sorgere fra i soci op-	
	pure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine al-	
	l'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitu-	
	tivo e successive modificazioni, con esclusione delle materie	
	che non possono formare oggetto di compromesso a nonna di	
	legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da	
	tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richie-	
	sta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tri-	
	bunale competente per territorio. -----	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in	
	forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal	
	suo insediamento. -----	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del De-	
	creto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. -----	
	----- NORME TRANSITORIE E FINALI -----	
	Art. 37) In caso di scioglimento della Società Cooperativa,	
	ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assem-	
	blea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà u-	
	no o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservan-	

	za delle nonne inderogabili di legge. -----	
	Art. 38) Per quanto non stabilito dal presente statuto si ri-	
	chiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile	
	ed le leggi speciali vigenti in materia. -----	
	Firmato: Pietro Zara -----	
	Firmato: Simona Caloisi -----	
	Firmato: Setola Salvatore -----	
	Firmato: Zara Giovanni -----	
	Firmato: Puocci Camilla -----	
	Firmato: Piccolo Rosanna -----	
	Firmato: Napoletano Raffaele -----	
	Firmato: Ciccarelli Francesco -----	
	Firmato: Schiavone Maria Angela -----	
	Firmato: Giovanni Lupoli Notaio (segue impronta del sigillo).	
	----- * * * * * -----	
	----- Esente da Bollo -----	
	Registrato ad Aversa il 25 marzo 2004 al n. -----	
	La presente copia in numero ventuno fasciate è conforme al-	
	l'originale ed all'allegato e si rilascia per uso consentito.	
	Aversa, addì 25 marzo 2004.	